

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5469 del 03/11/2021 |
| Oggetto | Rilascio concessione per occupazione aree del Demanio Idrico su arginatura destra del Po di Goro a Mesola nel Comune di Mesola (FE) ad uso pontile per attracco imbarcazioni turistiche e relative pertinenze in area golenale, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s.m.i. Richiedente: Comune di Mesola - Codice FE14T0046 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-5656 del 03/11/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Gestione Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

– la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 24/12/2014 l'Arch. Fabio Zanardi, in qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Mesola, con sede legale in Viale Roma n. 2 a Mesola (FE), P.IVA 82001930385, ha presentato istanza di rinnovo, fuori termini, della concessione ARNI 128/2007 (rep. 550) rilasciata alla Provincia di Ferrara in data 20/04/2007 dall'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI). Successivamente, in data 28/05/2008, la titolarità unica della concessione è stata attribuita con determinazione dell'ARNI al Comune di Mesola.

L'istanza di rinnovo è stata registrata al prot. AIPo n. 39312 del 24/12/2014 e riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico con un pontile galleggiante ad uso attracco imbarcazioni turistiche sulla sponda destra del Po di Goro a Mesola (FE), avente una superficie complessiva di 583 mq (288 mq di spazio acqueo e 295 mq di aree pertinenziali a terra), oltre all'occupazione di un'area golenale di circa 700 mq per l'accesso pedonale all'attracco e per lo scarico di natanti e materiali, ad una scaletta per accedere alla sommità arginale e ad un attraversamento dell'arginatura con manufatti contenenti le tubazioni per l'acqua potabile e la corrente elettrica a servizio dell'attracco, catastalmente ubicate nel Foglio 16, acqua pubblica e in parte del mapp. 200 del Fg. 16 del Comune di Mesola.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 242 del 04/08/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno del Piano Territoriale della Stazione Volano Mesola Goro del Parco del Delta del Po Emilia Romagna e all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060005 Sacca di Goro Po di Goro Valle Dindona e Foce del Po Di Volano;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara con il Disciplinare Tecnico prot. PG/2021/144601 del 20/09/2021;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con il nulla osta e valutazione di incidenza ambientale (Provvedimento n. 2021/265 del 05/08/2021) trasmesso con nota prot. PG/2021/123793 del 06/08/2021;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;
- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico per un pontile galleggiante ad uso attracco imbarcazioni turistiche sulla sponda destra del Po di Goro a Mesola (FE), catastalmente ubicato di fronte alla part. 200 del Fg. 16 del medesimo Comune, possa essere assentita;

– di applicare l'esenzione del canone e del deposito cauzionale;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

– ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 28/10/2021 registrato al prot. PG/2021/167255 del 29/10/2021;

– ha versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

– risulta in regola con i versamenti dei canoni annuali stabiliti dalla precedente concessione ARNI 128/2007 rilasciata ai sensi della previgente normativa D.G.R. 1472/2004 "Direttive per la gestione del demanio della navigazione interna" e per l'utilizzo pregresso dell'area;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Mesola (FE), P.IVA 82001930385, con sede legale in Viale Roma n. 2 a Mesola (FE), la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di aree del demanio idrico con un pontile galleggiante ad uso attracco imbarcazioni turistiche sulla sponda destra del Po di Goro a Mesola (FE), avente una superficie complessiva di 583 mq (288 mq di spazio acqueo e 295 mq di aree pertinenziali a terra), oltre all'occupazione di un'area golenale di circa 700 mq per l'accesso pedonale all'attracco e per lo scarico di natanti e materiali, ad una scaletta per accedere alla sommità arginale e ad un attraversamento dell'arginatura con manufatti contenenti le tubazioni per l'acqua potabile e la corrente elettrica a servizio dell'attracco, catastalmente ubicate nel Foglio 16, acqua pubblica e in parte del mapp. 200 del Fg. 16 del Comune di Mesola, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui

all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2032**;
4. di dare atto che, essendo la tipologia d'uso ricompresa tra interventi di valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente rispettivamente ai sensi della DGR n. 895/2007 e della L.R. n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4;
5. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
6. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
7. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Bandoli;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. di stabilire che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21

aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
12. di notificare il presente atto a oppure PEC al concessionario.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di Comune di Mesola (FE), P.IVA 82001930385, con sede legale in Viale Roma n. 2 a Mesola (FE). (Pratica SISTEB n. **FE14T0046**)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico con un pontile galleggiante ad uso attracco imbarcazioni turistiche sulla sponda destra del Po di Goro a Mesola (FE), avente una superficie complessiva di 583 mq (288 mq di spazio acqueo e 295 mq di aree pertinenziali a terra), oltre all'occupazione di un'area golenale di circa 700 mq per l'accesso pedonale all'attracco e per lo scarico di natanti e materiali, una scaletta per accedere alla sommità arginale e un attraversamento dell'arginatura con manufatti contenenti le tubazioni per l'acqua potabile e la corrente elettrica a servizio dell'attracco, catastalmente ubicate nel Foglio 16, acqua pubblica e in parte del mapp. 200 del Fg. 16 del Comune di Mesola.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2032.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a

favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

- 1 Le opere realizzate relative alla concessione A.R.N.I. n. 128/2007 e all'istanza di rinnovo PG/2021/119811, comprensiva delle relative integrazioni ricevute in data 10/09/2021 (PG 139735/2021) - prot. AIPo n. 23569 del 10/09/2021, sono costituite da:
- n. 5 pontoni prefabbricati in metallo e legno, muniti di idonei galleggianti, ciascuno delle dimensioni di m 8,00 x m 2,00;
 - n. 1 passerella prefabbricata in metallo e legno delle dimensioni di m 15,00 x m 1,40;
 - Pali di ancoraggio in acciaio:
n. 2 Ø 50 cm e n. 4 Ø 30 cm adeguatamente infissi nel fondo dell'alveo ai quali sono ancorati i sopra citati pontoni galleggianti, nonché n. 2 pali Ø 20 cm infissi sul ciglione ai quali è incernierata la suddetta passerella;
 - Lo spazio acqueo occupato dalle opere di cui sopra, unitamente a quello destinato all'ormeggio delle imbarcazioni, risulta complessivamente di **mq 288,00**;
 - Lo spazio pertinenziale a terra costituito dall'area demaniale antistante lungo la sponda destra del Po di Goro risulta di **mq 295,00**;
 - La superficie complessiva occupata risulta pertanto di $(288,00+295,00)=$ **mq 583,00**;
 - Area golenale appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – Opere Idrauliche di II Categoria, della superficie di circa **mq 700,00**, indicata nella foto satellitare tratta da Google Earth allegata alle integrazioni ricevute in data 10/09/2021 (prot. AIPo n. 23569); tale area serve esclusivamente per l'accesso pedonale all'attracco e per il carico e lo scarico di natanti e materiali;

- Attraversamento dell'arginatura con manufatti contenenti le tubazioni ed i cavi per la dotazione di acqua potabile e di energia elettrica a servizio dell'attracco, di lunghezza di circa m 104,00;
 - Scaletta per accedere alla sommità arginale.
- 2 Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'AIPo – Ufficio Operativo di Ferrara.

2) –CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

- 1 Dovrà essere apposta in maniera ben visibile, sul pontile, una targa in alluminio delle dimensioni di cm 10x20 identificativa della concessione con riportato il codice regionale **FE14T0046**.
- 2 Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le rampe carrabili e la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale AIPo e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.
- 3 Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nella area Demaniale oggetto della presente concessione, nella zona antistante la passerella di attracco, per due tratti rispettivamente di estensione di m 100,00 (cento) a monte e di m 50,00 (cinquanta) a valle dell'attracco stesso.
- 4 Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero impigliarsi alle strutture fisse e galleggianti realizzate.
- 5 Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti affondati, restando in ogni caso l'AIPo sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.

- 6 Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
- 7 Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.
- 8 Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPo alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.
- 9 L'AIPo, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.
- 10 Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'AIPo.
- 11 Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare di motonautica il concessionario dovrà nell'evenienza provvedere, a propria cura ed oneri, a liberare il canale navigabile e le sue adiacenze da tutti quei mezzi (natanti e galleggianti in genere, ancoraggi, cavi ecc.) che potessero ritenersi di ostacolo e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.
- 12 Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.
- 13 Considerato che per raggiungere l'attracco è necessario transitare sulla sommità arginale attualmente in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara ed adibita a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tale tratto di sommità, nonché quello delle attigue rampe d'accesso, dovrà essere oggetto di regolamentazione tra l'Amministrazione Provinciale stessa e quella Comunale di Mesola.
- 14 La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE.

- 15 Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell' AIPO, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'AIPO provvederà in danno del concessionario.
- 16 La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita ancora dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'AIPO non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.
- 17 Onde permettere l'alaggio in loco delle imbarcazioni viene consentito l'utilizzo del limitrofo scivolo in calcestruzzo, realizzato dall'Amministrazione Idraulica alcuni anni or sono; il concessionario dell'attracco dovrà riservare un posto barca per l'ormeggio di piccoli natanti da parte dell'AIPO, dei Carabinieri, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco.
- 18 L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

3) - DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'AIPO del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo;
- 2 Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna e svolto dall' ARPAE;

- 3 Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
- subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.